

CORSO GESTORI CRISI DI IMPRESA

Le comunicazioni ai creditori

22 ottobre 2025

Roberta Monchiero

Art. 200 CCII - Avviso ai creditori e agli altri interessati



1. Il curatore comunica **senza indugio** a coloro che, **sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte**, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

- a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;**
- b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;**
- c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);**
- d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;**
- e) il domicilio digitale della procedura.**

Individuazione dei creditori



- Creditore proponente il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- Creditori cd. istituzionali (*es: Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia Delle Entrate Riscossione, Comune, Regione, Soris, CCIAA etc*);
- Creditori risultanti dalle ricerche effettuate presso le banche dati;
- Creditori risultanti dai dati del registro atti giudiziari presenti nel cassetto fiscale;
- Creditori risultanti dalla documentazione contabile fornita dal debitore.

Art. 200 CCII c.2 - Avviso ai creditori e agli altri interessati – Creditore all'estero



2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea la comunicazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

Art. 10 CCII - Comunicazioni telematiche



1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD).

2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.

2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.

3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

[...]

Art. 10 CCII - Comunicazioni telematiche



Alcune delle modifiche di cui al correttivo ter:

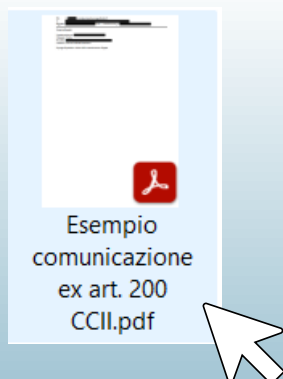
- si estende l'elenco dei soggetti a cui può essere inviata la comunicazione telematica, che potrà ora essere trasmessa non solo al domicilio digitale di imprese e professionisti presente nell'INI-PEC, ma anche al domicilio digitale delle pubbliche amministrazioni risultante dal sistema IPA o dall'Indice nazionale dei domicili digitali (INAD);
- viene meno l'obbligo per il curatore di attivare il domicilio digitale a favore del soggetto sprovvisto; è specifico onere del soggetto sprovvisto anche nel caso in cui abbia residenza o sede all'estero;
- obbligo di attivare il domicilio digitale per debitore persona fisica oltre al rappresentante legale (amministratore o liquidatore) della società nei cui confronti è aperta la procedura di liquidazione;
- viene meno il deposito in cancelleria ed è previsto il deposito nel fascicolo telematico della procedura per le comunicazioni a favore dei soggetti che non abbia provveduto a munirsi del domicilio digitale o nel caso in cui la comunicazione non sia stata consegnata per ragioni a loro imputabili;
- abrogato il comma 6 dell'art. 10 CCII il quale prevedeva che le spese di attivazione del domicilio digitale fossero a carico della massa.

Allegati



- esempio comunicazione ex art. 200 CCII

(Fonte Zucchetti Software Giuridico srl)





www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos